



# CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 77 del 16-07-2019**

<b>Oggetto:</b>	<b>RIDETERMINAZIONE VALORI AI FINI DELL'APPLICAZIONE ALIQUOTE ICI-IMU PER L'ANNO 2019.-</b>
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di luglio alle ore 17:30, in una sala delle adunanze dell'Ente suddetto, convocata con appositi avvisi nei modi di legge la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

<b>UCCHIELLI PALMIRO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>TORCOLACCI BARBARA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>GATTONI STEFANO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CIARONI DANIELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CALZOLARI MIRCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>GHISELLI ANGELO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

**ASSEGNATI N. 6 IN CARICA N. 6 PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0**

Partecipa il **Segretario Comunale Bartolucci Romano**, anche con funzioni di verbalizzante.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sen. **UCCHIELLI PALMIRO** in qualità di **SINDACO** ed invita la **GIUNTA COMUNALE** alla discussione dell'oggetto su riferito sottoponendo all'esame della stessa, la seguente **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**RICHIAMATO** l'art.13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) oltre alle norme contenute negli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in quanto compatibili;

**CONSIDERATO** che a norma del richiamato art.13 del D.L. n. 201/2011 il presupposto per l'applicazione della nuova imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili e che, per quanto concerne le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, secondo quanto previsto dall'art.5 del D. Lgs 504/92 e successive modificazioni, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

**VISTO** il D.L. 223/2006, convertito con modificazione nella L. 248/2006, ed in particolare l'art.36, comma 2 che ha fornito interpretazione autentica dell'art.2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 504/92 relativo alla definizione di area edificabile ai fini fiscali e la numerosa e consolidata giurisprudenza in materia;

**RILEVATO** la difficoltà dei contribuenti nella determinazione della predetta base imponibile, tenuto conto che "il valore venale in comune commercio" non è sempre quantificato nella stessa misura dai diversi operatori di mercato;

**RITENUTO** pertanto opportuno provvedere alla determinazione dei valori allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso e di fornire al contribuente un valore predeterminato per il calcolo dell'imposta ed al funzionario responsabile dell'IMU strumenti atti ad agevolarlo nell'esercizio della propria attività;

**CONSIDERATO** che per le aree classificate come edificabili dai vigenti piani urbanistici il valore è determinato dalla comparazione delle stime di mercato per cespiti analoghi per natura e caratteristiche;

**RAVVISATA** l'opportunità ai fini della valutazione e della determinazione del valore delle aree edificabili di assumere a riferimento i valori di mercato dagli agenti immobiliari accreditati, dalle verifiche con i professionisti locali, dalle indagini sui valori dell'Agenzia delle Entrate, nonché perizie reperite immobiliari del tribunale oltre che dagli atti di compravendita, offrendo un'analisi aggiornata della situazione di mercato;

**VISTO** l'art.52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, stabilendo che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**CONSIDERATO** che le linee guida definite dal Dipartimento delle Finanze per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali riconosce espressamente la possibilità per i comuni in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97 la possibilità di stabilire dei valori di riferimento ai fini del versamento dell'imposta; tali valori non sono vincolanti, ma possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta;

**CONSIDERATO** che il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con atto di C.C.n30 del 30.04.2014 come modificato con atto di c.c. n.16 del 26.04.2018 che definisce all'art.2 i criteri per l'individuazione delle aree fabbricabili e all'art. 3 la base imponibile delle aree edificabili che si riportano di seguito:

**Art. 2 – Criteri di individuazione delle aree fabbricabili**

1. La definizione di area edificabile di cui al comma 1, lett.b) desumibile dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e sue successive modificazione ed

integrazioni, è applicabile a qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione.

2. Ai fini della presente imposta, a norma dell'art.36, comma 2 del Decreto legge 223/2006, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile.

3. Qualora le norme urbanistiche ne consentano il recupero, sono oggetto di imposta come aree fabbricabili, i fabbricati iscritti (o iscrivibili) in catasto quali "edifici collabenti", sprovvisti di rendita catastale (categoria catastale F2) con applicazione agli stessi delle disposizioni di cui ai commi precedenti; sono altresì oggetto di imposta come aree fabbricabili per il potenziale edificatorio che esprimono, gli edifici in corso di costruzione o in corso di definizione sprovvisti di rendita catastale (categorie F/3 e F/4);

### **Art. 3 – Base imponibile**

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come stabilito nell'art.5, comma 5 del D.Lgs 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera di Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulta dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi delle disposizioni precedenti, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo. Nel caso in cui il contribuente abbia definito a qualsiasi titolo ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore a quello predeterminato dal Comune si fa luogo ad accertamento di tale maggior valore. Se la valutazione utilizzata dal contribuente in sede di dichiarazione e versamento è invece inferiore ai valori determinati dal Comune, l'ufficio potrà tener conto degli adeguati elementi probatori attestanti il minor valore.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 (testo ripreso dal D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 art.3, comma 1 lett. c) d) ed f)), la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.2, comma 1, lett. b) del D. Lgs 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, dal momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato, qualora antecedente a tale data, così come stabilito nell'art.5, comma 6 del D. Lgs 504/1992.

5. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di utilizzo se precedente. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ridotta allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita, è soggetta ad imposizione come area fabbricabile.

**CONSIDERATO** che la determinazione dei valori minimi delle aree è necessaria ai fini dei  
**DELIBERA DI GIUNTA n.77 del 16-07-2019 COMUNE DI VALLEFOGLIA**

controlli e delle verifiche dell'imposta municipale propria e delle conseguenti liquidazioni di imposta, alla stessa stregua di quanto avvenuto negli anni precedenti nelle applicazioni dell'I.C.I.;

**RITENUTO** infine corretto utilizzare, per la definizione del valore delle aree edificabili, la Superficie Fondiaria anziché la Superficie Territoriale per tutti quei piani di lottizzazione approvati con Delibera di consiglio Comunale e per i quali è già stato rilasciato Permesso di Costruire per Opere di Urbanizzazione;

**PRECISATO** che per i piani di lottizzazione, di cui al precedente punto, i valori riportati nella tabella allegata (**Allegato 1**) sono da utilizzare solamente sulla Superficie Fondiaria, escludendo pertanto strade, marciapiedi, parcheggi e verde pubblico di lottizzazione;

**RICHIAMATA** la precedente delibera di Giunta Comunale n. 187 in data 9.12.2014 del Comune di Vallefoglia di "determinazione dei valori di mercato di terreni edificabili ai fini IMU – Anno 2014";

**RICHIAMATA** la precedente delibera di Giunta Comunale n. 136 in data 20.11.2018 del Comune di Vallefoglia di "determinazione dei valori di mercato di terreni edificabili ai fini IMU – Anno 2019";

**CONSIDERATO** che è stato approvato definitivamente la **VARIANTE 2018** del P.R.G. Comunale con atto di Consiglio Comunale n.9 del 28.03.2019 e che i valori indicati nella delibera sopradetta non tengono conto delle nuove previsioni urbanistiche per le varie aree e che, pertanto, occorre procedere con una modifica ed integrazione alle tabelle vigenti, (**ALLEGATE ALLA DELIBERA DI Giunta comunale n. 136 del 28.11.2018**) aggiornandole con le nuove aree e relative previsioni urbanistiche;

**VISTO** l'allegato 1 dei valori delle aree edificabili ai fini I.M.U. per l'anno 2019 allegata al presente atto quale parte integrante, è stato redatto in conformità con le previsioni del nuovo P.R.G.;

**VISTA** la relazione tecnica allegata al presente atto, sui criteri di valutazione per la determinazione dei valori delle varie aree;

**VISTI** i preventivi pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Settore "Pianificazione urbanistica, Edilizia Privata e Urbanizzazioni" e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore "Economico e Finanziario";

Per tutto questo

#### **PROPONE**

1. **DI APPROVARE PER L'ANNO 2019** i valori delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU, valori che sono riportati nell'allegata tabella (**ALLEGATO 1**), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di precisare che i valori definiti al punto 1) del presente atto deliberativo:
  - a) hanno vigore dal 01.01.2019 e per le annualità successive fino a che l'ufficio tributi e ufficio urbanistica, nella loro costante attività di monitoraggio delle compravendite, non ravvisino elementi diversi che ne richiedano l'aggiornamento;
  - b) hanno carattere orientativo, facendo così salvo il principio di legge (art.5, D.Lgs 504/92) secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio delle stesse;
3. di dare opportuna conoscenza dell'avvenuta approvazione dei valori di riferimento effettuando la pubblicazione sulle pagine Web dell'Amministrazione comunale a ciò dedicate, consentendone lo scarico del file;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma IV, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- 

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**SENTITA** la relazione del Sindaco;

**VISTA** la proposta di deliberazione;

**VISTI** i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  
Responsabile Servizio interessato Dott. G. Giorgi in data 11.07.2019, favorevole;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:  
Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandrini in data 15.07.2019, favorevole;

**CON VOTI** unanimi, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;
- Inoltre la **G.C.**, ravvisata l'urgenza, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, **DICHIARA** il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Sen. UCCHIELLI PALMIRO

Il Segretario Comunale  
Bartolucci Romano

---



# CITTA' DI VALLEFOGLIA

PROVINCIA PESARO URBINO

**SETTORE 6^: - PIANIFICAZIONE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA ED URBANIZZAZIONI-**

Oggetto: Valori I.M.U. anni 2019 – rideterminazione valori tabellari.

Premesso che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 21.11.2018 con cui si determinavano i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU si prevedeva espressamente la possibilità di rideterminazione i valori a seguito dell'approvazione definitiva della variante generale al P.R.G. di Vallefoglia;

Considerato che con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28.03.2019 è stato approvato definitivamente la variante generale al PRG.

Pertanto in considerazione delle nuove e mutate previsioni urbanistiche si rende necessario la rideterminazione dei valori dei terreni in quanto quelli approvati non corrispondono a alla situazione attuale per indici standard e aree di collocazione;

Ora effettuata una nuova valutazione dei valori delle aree edificabili secondo le indicazioni tecniche delle Norme tecniche di attuazione del nuovo P.R.G è stata redatta nuova scheda dei valori IMU per l'anno 2019 di cui all'allegato.

IL RESPONSABILE SETTORE 6^

DR. GABRIELE GIORGI



		VALORE IMU 2019						
UBICAZIONE	DENOMINAZIONE	Valore calcolato (con metodo dell'Ag. Entrate)	Valore calcolato (con metodo dell'Ag. Entrate)			Valori 2019 vigenti (- 25% sul 2014)	NUOVI VALORI PROPOSTI 2019  (media tra calcolo e tabella 2014)	
		Territoriale	Fondario	Tabella 2014				
<b>ZONE DI NUOVO INSEDIAMENTO</b>								
Capoluogo	SR1	€ 42,79		€ 53,00	€ 39,75	€ 48,00		
Capoluogo	SR2		€ 83,83	€ 133,17	€ 99,88	€ 108,00		
Capoluogo	SR5		€ 57,18	€ 90,86	€ 68,15	€ 74,00		
Capoluogo	B6	€ 62,09		€ 94,00	€ 70,50	€ 78,00		
Capoluogo	B7	€ 67,06		€ 66,00	€ 49,50	€ 67,00		
Apsella	AR1-1	€ 32,89		€ 39,00	€ 29,25	€ 36,00		
Apsella	AR1-2	€ 32,89				€ 36,00		
Apsella	AR1-3	€ 32,89				€ 36,00		
Apsella	AR1-4	€ 32,89				€ 36,00		
Montecchio	MR1a		€ 216,59	€ 222,22	€ 166,67	€ 222,00		
Montecchio	MR1b	€ 49,82		€ 56,00	€ 42,00	€ 56,00		
Montecchio	MR3	€ 86,91		€ 101,00	€ 75,75	€ 94,00		
Montecchio	MR4	€ 65,29		€ 101,00	€ 75,75	€ 83,00		
Montecchio	MR5	€ 172,68		€ 135,00	€ 101,25	€ 154,00		
Montecchio	MR7	€ 103,29		€ 61,00	€ 45,75	€ 82,00		
Montecchio	MR8	€ 78,87		€ 101,00	€ 75,75	€ 90,00		
Montecchio	MR9		€ 189,53	€ 211,36	€ 158,52	€ 200,00		
Montecchio	MR10		€ 224,15	€ 230,00	€ 172,50	€ 227,00		
Montecchio	MR11	€ 86,91		€ 101,00	€ 75,75	€ 94,00		
Montecchio	MR14	€ 82,51		€ 101,00	€ 75,75	€ 92,00		
Montecchio	MR15	€ 52,67		€ 101,00	€ 75,75	€ 53,00		
Montecchio	MR16	€ 27,14				€ 27,00		
Montecchio	MP1		€ 144,06	€ 155,00	€ 116,25	€ 150,00		
Montecchio	MP2	€ 20,87		€ 62,00	€ 46,50	€ 41,00		
Montecchio	MP3		€ 50,89	€ 84,77	€ 63,58	€ 66,00		
Montecchio	MP4	€ 62,25		€ 62,00	€ 46,50	€ 62,00		
Montecchio	MP6	€ 78,52		€ 75,00	€ 56,25	€ 77,00		
Montecchio	MP7	€ 29,61				€ 30,00		
Montecchio	MP8	€ 16,54				€ 17,00		
Montecchio	MT2a	€ 107,84		€ 90,00	€ 67,50	€ 99,00		
Montecchio	MT2b	€ 107,84				€ 108,00		
Montecchio	MT5a1	€ 78,31				€ 78,00		
Montecchio	MT5a2	€ 78,31				€ 78,00		
Montecchio	MT5b	€ 112,48				€ 78,00		



Montecchio	MU1	€ 112,48	€ 101,00	€ 75,75	€ 107,00
Montecchio	MU2	€ 193,15			€ 193,00
Montecchio	MU3	€ 108,68			€ 109,00
Montecchio	MF1A	€ 19,09			€ 19,00
Montecchio	MF1B	€ 19,09			€ 19,00
Montecchio	MF1C	€ 19,09			€ 19,00
Montecchio	B5	€ 74,13	€ 79,00	€ 59,25	€ 77,00
Bottega	1B	€ 69,01	€ 47,00	€ 35,25	€ 58,00
Bottega	2B	€ 83,38	€ 67,00	€ 50,25	€ 75,00
Bottega	3B	€ 44,84	€ 67,00	€ 50,25	€ 56,00
Bottega	4B	€ 84,75	€ 67,00	€ 50,25	€ 76,00
Bottega	6B	€ 56,11	€ 47,00	€ 35,25	€ 52,00
Bottega	7B	€ 63,40	€ 42,00	€ 31,50	€ 53,00
Bottega	8B	€ 114,19	€ 135,00	€ 101,25	€ 125,00
Bottega	9B	€ 33,64	€ 42,00	€ 31,50	€ 39,00
Bottega	10B	€ 79,17	€ 60,00	€ 45,00	€ 70,00
Bottega	11B	€ 66,67	€ 60,00	€ 45,00	€ 63,00
Bottega	12B	€ 13,00		€ 45,00	€ 13,00
Morciola - Cappone	2M	€ 13,65	€ 35,00	€ 26,25	€ 35,00
Morciola - Cappone	3M	€ 93,84	€ 145,00	€ 108,75	€ 119,00
Morciola - Cappone	4M	€ 39,02	€ 114,00	€ 85,50	€ 77,00
Morciola - Cappone	5M	€ 58,04	€ 114,00	€ 85,50	€ 86,00
Morciola - Cappone	6M	€ 51,73	€ 73,00	€ 54,75	€ 62,00
Morciola - Cappone	8M	€ 32,84	€ 62,00	€ 46,50	€ 47,00
Morciola - Cappone	9M	€ 31,94	€ 57,00	€ 42,75	€ 44,00
Morciola - Cappone	10M	€ 38,35	€ 73,00	€ 54,75	€ 56,00
Morciola - Cappone	11M	€ 54,75	€ 104,00	€ 78,00	€ 79,00
Morciola - Cappone	12M	€ 31,59	€ 45,00	€ 33,75	€ 38,00
Morciola - Cappone	13M	€ 38,19	€ 45,00	€ 33,75	€ 42,00
Morciola - Cappone	15M	€ 93,31	€ 100,00	€ 75,00	€ 97,00
Morciola - Cappone	16M	€ 54,03			€ 54,00
Talacchio	2T	€ 25,06	€ 16,00	€ 12,00	€ 21,00
Talacchio	4T	€ 48,83	€ 47,00	€ 35,25	€ 48,00
Talacchio	5T	€ 48,83	€ 47,00	€ 35,25	€ 48,00
Talacchio	6T	€ 48,83	€ 47,00	€ 35,25	€ 48,00
Talacchio	7T	€ 34,85	€ 47,00	€ 35,25	€ 41,00
Talacchio	8T	€ 56,53	€ 59,00	€ 44,25	€ 58,00
Talacchio	9T	€ 15,95	€ 59,00	€ 44,25	€ 37,00
Colbordolo	1C	€ 30,73	€ 21,00	€ 15,75	€ 26,00
Monte di Colbordolo	2MC	€ 24,00			€ 24,00
Monte di Colbordolo	VMC				
Cappanello	14M	€ 48,99	€ 40,00	€ 30,00	€ 44,00

Pontececchio	1P	€ 30,21		€ 21,00	€ 15,75	€ 26,00
Montefabri	1 MF	€ 22,15		€ 21,00	€ 15,75	€ 22,00
Cà la Balia	2CA	€ 30,97				€ 31,00
ZONE DI COMPLETAMENTO						
Capoluogo	A					
Capoluogo	B0	Riporto valore zona "C" corrispondente		€ 90,00	€ 67,50	
Capoluogo	B1					
Capoluogo	B2	€ 79,25		€ 62,00	€ 46,50	€ 71,00
Capoluogo	B3	€ 107,79		€ 90,00	€ 67,50	€ 99,00
Capoluogo	B4	€ 31,70		€ 43,00	€ 32,25	€ 37,00
Capoluogo	D5	€ 25,55		€ 51,00	€ 38,25	€ 38,00
Capoluogo	F1			€ 25,00	€ 18,75	€ 12,00
Apsella	B1					
Apsella	B2	€ 96,73		€ 62,00	€ 46,50	€ 79,00
Apsella	B4	€ 38,69		€ 43,00	€ 32,25	€ 41,00
Apsella	D2	€ 61,04		€ 51,00	€ 38,25	€ 56,00
Apsella	F1			€ 25,00	€ 18,75	
Montecchio	B0		Riporto valore zona "C" corrispondente			
Montecchio	B1					
Montecchio	B2	€ 149,16		€ 99,00	€ 74,25	€ 124,00
Montecchio	B2/a	€ 208,82				€ 209,00
Montecchio	B2/d	€ 130,96				€ 131,00
Montecchio	B3	€ 238,65		€ 138,00	€ 103,50	€ 188,00
Montecchio	B3/a	€ 238,65				€ 239,00
Montecchio	B4 - B4/a	€ 59,66		€ 79,00	€ 59,25	€ 69,00
Montecchio	B4/b	€ 119,32				€ 119,00
Montecchio	D0		Riporto valore zona "D" corrispondente			
Montecchio	D1					
Montecchio	D2	€ 78,52		€ 68,00	€ 51,00	€ 73,00
Montecchio	D3	€ 114,01		€ 68,00	€ 51,00	€ 91,00
Montecchio	D4	€ 114,01		€ 68,00	€ 51,00	€ 91,00
Montecchio	F1	€ 32,00		€ 32,00	€ 24,00	€ 32,00
Montecchio	G1	€ 76,79		€ 56,00	€ 42,00	€ 66,00
Bottega	B0		Riporto valore zona "C" corrispondente			
Bottega	B1					
Bottega	B2	€ 143,16		€ 109,00	€ 81,75	€ 126,00
Bottega	B3	€ 167,02		€ 109,00	€ 81,75	€ 138,00
Bottega	B4	€ 40,56		€ 70,00	€ 52,50	€ 55,00

